



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA – CASSOLA**
Provincia di Vicenza

Sede: Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
e-mail: cucbassanocassola@comune.bassano.vi.it - web: bassanodelgrappa.gov.it



Comune di Bassano del Grappa

Comune di Cassola

**VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE “PONTE
DEGLI ALPINI” CUP I77H15000370007 CIG 6481868EAC - SEDUTA PUBBLICA DEL 24/2/2016**

Premesso:

- ↳ che il Seggio di gara riunitasi nella seduta pubblica del 15.12.2015, aveva dichiarato provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche “Ponte degli Alpini” la Ditta “Nico Vardanega Costruzioni S.r.l.” di Possagno (TV);
- ↳ che era stata disposta la trasmissione di tutta la documentazione di gara all’Ufficio competente per le verifiche previste dalla Legge.

Tutto ciò premesso:

In data 24 (ventiquattro) febbraio 2016 (duemilasedici), alle ore 15:30 il Seggio di gara costituita da:

- Ing. Walter Stocco – Dirigente – Presidente;
- Dott.ssa Tiziana Gollin – Componente – Capo Servizio Amministrativo – competente in materia;
- Diego Torresan – Componente con funzioni di Segretario – Istruttore Amministrativo,

si è riunito in seduta pubblica presso la sala riunioni dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Bassano del Grappa.

Di tale riunione è stato dato avviso a tutti i concorrenti con P.E.C. n. 10969 in data 19.2.2016.

Sono presenti i seguenti Rappresentanti delle Ditte:

- Di Giorgio Antonio della Ditta Mubre Costruzioni S.r.l.
- Massimiliano Simoncelli e Giannantonio Vardanega della Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l.;
- Avvocato Valentino Peterle per la Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l.;
- Scremin Raffaele della Ditta Gelmini Costruzioni S.r.l.;
- Faggion Andrea della Ditta Faggion Antonio S.r.l.
- Conci Luca della Ditta Inco S.r.l.
- Andreolo Patrizia per la Ditta Faggion Antonio S.r.l.

Il Presidente di Gara comunica ai presenti quanto segue:

[Handwritten signatures and initials]

a) Il Sedggo di gara ha preso atto che la ditta provvisoriamente aggiudicataria "Nico Vardanega Costruzioni s.r.l." di Possagno (TV) si è avvalsa dell'ausiliaria Consorzio Stabile AL.MA. di Aversa (CE) ai sensi dell'art. 49 del Codice; nel contratto di avvalimento, che è stato allegato alla documentazione di gara, sono indicati i mezzi e le attrezzature messi a disposizione dell'ausiliata, unitamente ad una persona per le funzioni di direzione tecnica ed ai requisiti SOA (cat. OG2 Classe V) per tutta la durata del contratto.

Sono state avviate nel sistema AVCPASS ed in via autonoma le attività istruttoria sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 48 del Codice dei Contratti per la prima e la seconda classificata. Le verifiche dell'art. 38 si sono concluse positivamente tanto per l'impresa prima classificata che per la seconda.

Il controllo previsto dall'art. 48 del D.to Leg.vo n. 163/2006 implica la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all'impresa Ausiliaria. Il concorrente deve dunque fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell'impresa Ausiliaria. Ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara sono stati comprovati dalle attestazioni SOA della Ditta concorrente e della sua Ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, la verifica della Stazione appaltante deve riguardare "requisiti e risorse" oggetto di avvalimento, di cui l'impresa concorrente è carente; pertanto, essa deve essere estesa oltre che all'attestazione SOA (= requisiti) anche alle risorse (=attrezzature, mezzi e personale) comprese nel contratto di avvalimento.

Con nota trasmessa via P.E.C. prot. 85742/2015, si è chiesto al Concorrente Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. e all'Ausiliaria di comprovare adeguatamente l'effettiva disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e della Direzione Tecnica specificate nel contratto di avvalimento, mediante documentazione, in originale o copia autenticata da un Pubblico Ufficiale, da far pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 7 gennaio 2016, con l'avviso che in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, o non presentazione di documenti che non avessero confermato il contenuto del contratto di avvalimento, si sarebbe provveduto all'esclusione del concorrente dalla gara, nonché alle eventuali altre misure sanzionatorie previste dalla normativa in vigore (art. 48 del Codice dei Contratti).

In risposta alla citata nota 85742/2015, entro il termine stabilito, è stata consegnata da parte del Concorrente con P.E.C. pervenuta al protocollo al n. 482 la seguente documentazione:

- copia semplice di un contratto d'opera per l'assunzione delle funzioni di direttore tecnico per l'ausiliaria;
- una dichiarazione dell'ausiliaria che "l'elenco delle attrezzature è nella piena disponibilità del Consorzio";
- una nota legale, sulla quale si ritornerà più avanti, in cui il concorrente evidenzia, tra l'altro, che l'Ente appaltante deve limitarsi ad accertare la sussistenza in capo al Consorzio della

certificazione SOA specificatamente dimostrata, e che “sarà semmai nella fase di esecuzione del contratto che si potrà pretendere da parte dell'ausiliaria l'effettiva messa a disposizione dell'appaltatore dei mezzi e delle risorse indicate nel contratto di avvalimento”.

La documentazione presentata non è stata, pertanto, corrispondente a quella richiesta e non ha fornito prove dell'effettiva disponibilità delle “risorse” oggetto di avvalimento.

Per un ulteriore approfondimento istruttorio sono state effettuate le seguenti verifiche d'ufficio:

- visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Caserta;
- Atto di costituzione del Consorzio
- Statuto del Consorzio;
- visura delle Camere di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura delle Ditte Consorziato;
- Visura al PRA per la verifica delle proprietà degli automezzi targati specificati tra le risorse in avvalimento.

Da tali verifiche è emerso che:

1. gli automezzi indicati anche con la targa nei contratti di avvalimento sono di proprietà non del Consorzio ma di un Consorziato e di un privato cittadino non aderente al Consorzio;
2. lo Statuto del Consorzio non prevede, tra gli obblighi dei Consorziati, quello della messa a disposizione di mezzi e risorse a favore del Consorzio, bensì il contrario; è il Consorzio che “può provvedere all'approvvigionamento per le imprese soci di materiale, attrezzi, macchinari e quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori ed all'attività delle singole imprese” (cfr art. 1.4 dello Statuto);
3. nei documenti di gara non era stato dichiarato che il Consorzio avrebbe usato risorse dei Consorziati, né di altri privati, né vi erano le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 del D.Lgs 163/2006 dei Consorziati;
4. sul punto la giurisprudenza è concorde nello stabilire che tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, devono comunque comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all' art. 38 del DLgs 163/2006 in capo a tutte le imprese consorziate che sono individuate quali esecutrici delle prestazioni scaturenti dal contratto, essendo tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del D.L.vo 163 del 2006.

b) Il Presidente del Seggio di gara dà atto che le memorie e i documenti presentati sono stati attentamente valutati in sede di istruttoria e che è stato richiesto un supporto legale interpretativo.

Richiama, quindi, i principi espressi dal Consiglio di Stato e dall'ANAC come di seguito riportati:

Sentenza Consiglio di Stato sez. V, n. 7581 del 20.10.2010

- che -pur riguardando una fattispecie immediatamente antecedente all'entrata in vigore del Codice dei contratti (impugnazione di provvedimento di esclusione a seguito di verifica)- fa riferimento alla direttiva comunitaria 2004/18/CE che sarà oggetto di recepimento nel Codice. Afferma il Consiglio di Stato nella parte motiva della decisione -al di là della diversa fattispecie concreta- l'esistenza di una serie di principi -che possono riassumersi nel "noto principio comunitario di precauzione"- che consentono alla Stazione appaltante di procedere alla verifica del possesso di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo oggetto del contratto di avvalimento.
- Dice il Consiglio di Stato (per la parte che qui interessa): "... l'avvalimento ora disciplinato dall'art. 49 del D.lgs. n. 163/2009 ... esprime pur sempre un principio di carattere generale ispirato al canone generale di buon andamento dell'azione amministrativa, dal momento che, altrimenti, si consentirebbe di eseguire in favore della stazione appaltante prestazioni che non potrebbero essere fornite. A tale principio non ostano l'art. 48 della direttiva 2004/18/CE ... [allora vigente -ndr.] che tratta delle capacità tecniche e professionale dell'imprenditore o operatore economico concorrente e che, essendo finalità dell'istituto dell'avvalimento quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo agli altrui requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo ... non escludono affatto la necessità del possesso dei requisiti generali da parte del soggetto di cui questo si avvalga per integrare i propri requisiti; necessità che, d'altra parte, risponde al noto principio comunitario di precauzione il ripetuto art. 48, par. 3, **richiede ai fini dell'avvalimento che il concorrente provi all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione del contratto "disporrà" delle risorse necessarie di altri soggetti, quindi ciò provi nel momento della partecipazione alla gara e non in quelli, successivi, dell'assunzione degli impegni contrattuali e del loro adempimento;** momento, d'altra parte, a cui attiene la disciplina posta dallo stesso art. 48, espressamente riguardante appunto la valutazione e la verifica dei requisiti - sia pur speciali - di partecipazione. Nello stesso senso depono il previgente art. 27 della direttiva 93/37/CEE, il quale concerne anch'esso la dimostrazione dei medesimi requisiti parimenti in sede partecipativa, come comprova, non diversamente dall'art. 48, l'elencazione della documentazione occorrente a tal fine." [la sottolineatura è nostra -ndr.]

Sentenza Consiglio di Stato sez. V, 23.10.2014 n. 5244:

-la concretizzazione deve avvenire attraverso l'assunzione da parte dell'ausiliaria, tanto nei confronti della concorrente quanto nei confronti della stazione appaltante [ai sensi delle lett.

d) ed f) del citato art. 49, comma 1], dell'obbligo di mettere a disposizione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di capacità oggetto di avvalimento (e dunque, a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). L'orientamento ora richiamato ha infatti specificamente posto in rilievo che **questa esigenza è funzionale a consentire all'amministrazione di verificare che la sinergia aziendale realizzata con l'avvalimento sia effettiva ed idonea a consentire la regolare esecuzione del contratto d'appalto, e non già limitata ad un mero impegno cartolare.**

Consiglio Stato, Ad. Plen. n. 8/2012

Pur trattandosi di soggetto (Consorzio) con struttura ed identità autonoma rispetto a quella delle cooperative consorziate, il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 35 codice appalti.

La diversa opzione ermeneutica condurrebbe invero a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che, attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità, riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse. (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura

A.N.A.C. P'avvalimento nelle procedure di gara – documento di consultazione

....se, dunque, l'avvalimento è ammesso a condizione che l'impresa ausiliata possa provare di avere effettivamente a disposizione i mezzi di soggetti terzi necessari all'esecuzione del contratto, un aspetto essenziale concerne la prova di tale circostanza, al fine di garantire l'amministrazione circa l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie sia in sede di gara sia in sede di esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti... Il profilo in esame appare estremamente delicato considerando il fatto che l'avvalimento sembra non incontrare limiti di applicazioni per il legislatore comunitario e per una parte della giurisprudenza amministrativa, pertanto **diventa cruciale il passaggio dell'attenta verifica da parte della stazione appaltante della " prova dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate".**

- c) Il Sedgjo di gara controdeduce alle osservazioni del Concorrente presentate con la già citata P.E.C. 482/2016:

Sostiene il concorrente che la verifica di cui all'art. 48 del Codice dei contratti, con riferimento all'oggetto dell'avvalimento, può riferirsi solo ed esclusivamente alla certificazione SOA che di detto contratto costituisce l'esclusivo oggetto. Poiché il possesso di questo requisito –così sostiene il concorrente- è già stato documentato in sede di gara mediante il deposito del certificato SOA oggetto di avvalimento in copia conforme all'originale, null'altro la Stazione appaltante potrebbe verificare in questa sede, ed in particolare non potrebbe verificare l'effettiva disponibilità di mezzi, attrezzature e direzione tecnica, poiché questi non sarebbero requisiti prescritti dalla lex specialis, come tali oggetto di avvalimento oggetto del relativo contratto. Ebbene, il contratto di avvalimento stipulato tra Consorzio Stabile e S.r.l. Nico Vardanega Costruzioni prevede all'art. 2 l'obbligo per l'Ausiliaria di mettere a disposizione la categoria OG2-V ed altresì “a fornire i seguenti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto stesso: requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, nonché le connesse risorse necessarie” tra le quali, espressamente, “altre risorse e mezzi messi a disposizione elencati nell'apposito Allegato 1”. Dunque oggetto del contratto di avvalimento sono la categoria e quindi la SOA, ma non solo, essendo chiaramente conferite anche le risorse necessarie di cui all'elenco allegato 1. In questo elenco si trovano proprio gli automezzi individuati con targa e immatricolazione che sono stati oggetto della verifica, poiché da visura PRA acquisita in sede di istruttoria risultano intestati a soggetti diversi dal Consorzio stabile. Questo dato pertanto contraddice quanto esposto dal concorrente, poiché il contratto di avvalimento ha un oggetto diverso e più ampio rispetto ai soli requisiti della SOA. Requisiti e risorse, quindi, sono oggetto del contratto di avvalimento e, a ben vedere, della stessa dichiarazione del concorrente di voler ricorrere all'avvalimento, laddove si afferma di “avvalersi dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie ... e a tale scopo allega in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”.

Il Concorrente Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. di Possagno (TV) non ha provato la disponibilità delle risorse tecniche dichiarate nella documentazione di gara nel sub-procedimento di verifica avviato dalla Stazione Appaltante.

- d) La Centrale Unica di Committenza ha inteso chiedere documentazione di conferma in ordine a risorse facenti parte del contratto di avvalimento, richiamando espressamente termini e conseguenze dell'art. 48 del Codice. A fronte di tale espresso richiamo, la concorrente e l'ausiliaria – pur evidentemente conscie del fatto che i mezzi elencati nel contratto di avvalimento non erano intestati all'ausiliaria- hanno ritenuto di non dare risposte nel merito della concreta disponibilità delle risorse ignorando il disposto dell'art. 49 del Codice e le conseguenze di cui all'art. 48 richiamate nella comunicazione del Seggio di Gara. Il concorrente e l'Ausiliaria non hanno quindi

fornito i chiarimenti per gli automezzi, limitandosi a ribadire che questi sono a disposizione dell'Ausiliaria, e quindi resta fermo il fatto che questa affermazione contrasta con le risultanze al PRA e non è comprovata da alcunchè. Quanto al Direttore tecnico è stata fornita una fotocopia di un contratto che non soddisfa i requisiti formali richiesti dal Seggio di Gara (originale o copia autenticata da Pubblico Ufficiali).

Le norme cui il Seggio di Gara intende dare applicazione sono le seguenti:

- a) quanto al bando, il riferimento è l'art. 14.8. che prevede in caso avvalimento, a pena d'esclusione, la presentazione di dichiarazione della ausiliaria con cui questa si obbliga a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente per tutta la durata dell'appalto;
- b) quanto al Codice dei contratti l'art. 49, punto 1 e 2 lett. a) e d), in stretta correlazione con l'art. 48. La norma in questione, oltre a disporre che il concorrente può soddisfare il possesso di requisiti avvalendosi di quelli di un terzo mediante attestazione SOA del terzo (art. 49 n. 1), dispone altresì al n. 2 che oltre all'eventuale attestazione SOA il concorrente -al fine di provare il possesso dei requisiti di cui al n. 1- allega:
 - (lett. a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - (lett. d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Considerati gli elementi istruttori acquisiti ed i motivi sopra espressi il Seggio di Gara ritiene di procedere alla formale esclusione dalla gara della Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. di Possagno (TV).

- e) Ai sensi dell'art. 48 , comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 il Presidente, coadiuvato dai componenti di Seggio, procede conseguentemente alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta come segue:

➤ offerte rimaste in gara:

n.	Ragione Sociale	Ribassi %
1	CARRON CAV. ANGELO SPA Via Bosco 14/1 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV)	18,835
2	COSTRUZIONI DALLA VERDE S.p.A. Via R. Ghiotto n. 2 36075 Montecchio Maggiore (VI) (Capogruppo) GELMINI COSTRUZIONI S.r.l. Via L. Cappellari n. 25 36062 Conco (VI) (Mandante)	19,433

3	DI BETTA GIANNINO SRL Via San Gervasio n. 2 33045 Nimis (UD)	28,581
4	E.MA.PRICE S.p.A. Via Renon n. 11 39100 Bolzano (BZ)	23,130
5	EDILRESTAURI S.r.l. Via dell'Impresa n. 1 36040 Brendola (VI)	18,007
6	EDILTIONE S.p.A. Via del Foro n. 4/a 38079 Tione di Trento (TN) NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.n.c. Zona Industriale, 3/A 3/B 38055 Grigno (TN)	17,165
7	FAGGION ANTONIO S.r.l. Via Nazionale n. 141 36050 Belvedere di Tezze (VI) (Capogruppo) ABBADESSE IMPRESA EDILE S.r.l. Via Vanzo Nuovo n. 61/A 36043 Camisano Vicentino (VI) (Mandante)	18,819
8	IMPRESA VESCOVI ANTONIO DI ING. GILDO VESCOVI E C. S.r.l. Via Pindemento n. 47 36100 Vicenza (VI) (Capogruppo Mandatario) CO.I.MA S.r.l. Costruzioni Idrauliche Marangoni Via dell'Artigianato n. 71 36043 Camisano Vicentino (VI) (Mandante) CHIARELLO TEODORO S.a.s. di Chiarello Ezio Maria e C. Via dell'Artigianato n. 15 36040 Meledo di Sarego (VI) (Mandante)	17,390
9	INCO S.r.l. Viale Europa n. 75 38057 S. Cristoforo di Pergine V.	20,657
10	LARES LAVORI DI RESTAURO S.r.l. Sestiere Santa Croce n. 521 30135 Venezia (VE)	21,787
11	MAROSO IVO ENZO S.r.l. Via Marsan n. 69 36063 Marostica (VI) (Capogruppo) ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Via Callalta n. 33 31037 Loria (TV) (Mandante)	19,689
12	MUBRE COSTRUZIONI S.r.l. Via Mantegna n. 6 36063 Marostica (VI)	19,126
13	Costituenda ATI RESIN PROGET S.r.l. Viale delle Industrie n. 190 45023 Costa di Rovigo (RO) (Capogruppo) IMPREDIL S.r.l. UNIPERSONALE Via Santa Lucia n. 24 35139 Padova (Mandante) RUFFATO MARIO S.r.l. Via S. Antonio n. 17 35010 Borgoricco (PD) (Mandante)	18,505
14	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei n. 1/C 30020 Marcon (VE).	15,699
15	SACAİM S.p.A. Via Righi n. 6 30175 Marghera (VE)	23,481
16	SANDRINI COSTRUZIONI S.r.l. Via Brennero n. 322 38121 Trento (TN)	20,421
17	SARA C.S. Via Parrocchia n. 400 37050 Isola Rizza (VR)	13,375
18	SETTEN GENESIO S.p.A. Via Venezia n. 18 31046 Oderzo (TV)	22,500

➤ esclusione automatica del 10% delle offerte estreme, arrotondate all'unità superiore, che risultano essere:

n.	Ditte	Ribassi %
1	DI BETTA GIANNINO SRL Via San Gervasio n. 2 33045 Nimis (UD)	28,581
2	SACAIM S.p.A. Via Righi n. 6 30175 Marghera (VE)	23,481
3	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei n. 1/C 30020 Marcon (VE)	15,699
4	SARA C.S. Via Parrocchia n. 400 37050 Isola Rizza (VR)	13,375

- Media dei ribassi relativi alle offerte rimaste in gara: - 19,676%
- Media degli scostamenti - 1,688%
- Soglia di esclusione automatica: - 21,364%

➤ l'offerta, tra quelle rimaste in gara, che si avvicina maggiormente al limite del 21,364% risulta essere quella della Ditta **INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo, Viale Europa n. 75 PIVA 00812350221** che ha offerto il ribasso del **20,657%**.

Il Seggio di gara dà atto, inoltre, che i controlli esperiti ai sensi dell'art. 38 e 48 del D.Lgs n. 163/2006 sulle Ditte INCO S.r.l. e SANDRINI COSTRUZIONI S.r.l., prima e seconda classificata nella graduatoria finale, hanno dato esito positivo ed hanno confermato quanto dagli stessi dichiarato in sede di gara.

Il Presidente di Seggio chiede ai presenti se abbiano richieste o osservazioni da mettere a verbale. L'Avvocato Valentino Peterle presente per conto della Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. chiede per il suo cliente copia del verbale di gara e preannuncia il ricorso avverso l'esclusione.

Il Presidente di Seggio assicura che il verbale dell'odierna seduta sarà inviata agli interessati via P.E.C. nei tempi stabiliti dalla Legge.

Il Sig. Massimiliano Simoncelli della Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. chiede spiegazioni sull'eventuale escussione della cauzione definitiva;

Il Presidente di Seggio precisa che sarà data, previa verifica dei presupposti legittimanti, apposta comunicazione.

La Signora Andreolo Patrizia chiede se l'esclusione è dovuta alla mancata dimostrazione della disponibilità delle risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Il Presidente conferma la motivazione di esclusione appena illustrata.

Il Presidente del Seggio, constatata l'assenza di altri interventi, dichiara, pertanto, aggiudicataria definitiva dei lavori di ripristino e consolidamento del ponte vecchio detto anche "Ponte degli Alpini" la Ditta **INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN)**.

Dispone, infine, la trasmissione di tutta la documentazione di gara all'Ufficio competente per la determinazione di aggiudicazione dell'opera e chiude la seduta pubblica alle ore 16:05.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

- Ing. Walter Stocco



LA COMPONENTE

- Dott.ssa Tiziana Gollin



IL COMPONENTE SEGRETARIO - Torresan Diego

